

Contratto di licenza d'uso tra

il

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA LA DEL BUE GRASSO DI CARRU' con sede in Carrù, Strada Sant'Anna n. 16

E

il SOCIO SOSTENITORE

Macelleria Carni Barone

Via Cocito, 32 – 14040 – Castelnuovo Calcea (AT)

1. Licenza d'uso

Il Consorzio concede all'impresa alimentare sopra indicata la licenza d'uso del marchio "CONSORZIO PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA LA DEL BUE GRASSO DI CARRU'" di seguito riportato.



Il Consorzio adotta il marchio collettivo "Bue Grasso di Carrù" al fine di garantire l'origine e la qualità del prodotto allevato, commercializzato e promosso dagli associati.

Il marchio consiste in cerchio tricolore (rosso, bianco e verde) che riporta i colori della bandiera Italiana, dove all'interno è raffigurata una testa di bue di razza piemontese a colori rivestita da una guadrappa di colore bianco e rosso bordata da una frangia colore giallo oro e recante la dicitura "1^ PREMIO BUE – OFFERTO DAL COMUNE DI CARRU'". Sullo sfondo compare un paesaggio agreste che si ispira ai profili delle Langhe. Nel cerchio bianco centrale è riportata la dicitura "Consorzio per la Tutela la Valorizzazione e la Promozione del Bue Grasso di Carrù"

2. Modalità di utilizzo

a) L'utilizzo del marchio è consentito alle imprese alimentari che commercializzano, trasformano e utilizzano la carne bovina etichettata dal Consorzio, come ingrediente di prodotti alimentari confezionati, associate al Consorzio in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'uso del marchio è consentito, per esempio, nei locali di vendita, in particolare sulle vetrine visibili dall'esterno, sul bancone di vendita, limitatamente alla zona destinata alla vendita della carne bovina etichettata dal Consorzio, sui segnaprezzi che individuano i tagli di carne bovina etichettata dal Consorzio, sulle confezioni di carne bovina etichettata dal Consorzio, sui menù (nel caso dei ristoranti associati), oltre sulle confezioni dei prodotti alimentari a base di carne bovina etichettata dal Consorzio.

b) L'utilizzo del marchio per comunicazioni promozionali e campagne pubblicitarie deve essere preventivamente approvato, in forma scritta, dal Consorzio. I soci sostenitori si impegnano pertanto a rendersi disponibili ad attuare tutte quelle forme di promozione e di diffusione utili allo sviluppo del Consorzio impegnandosi a confrontarsi preventivamente con il Consorzio per qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale in cui compaia raffigurato il marchio per la preventiva autorizzazione.

Le imprese alimentari socie che operano nel settore della ristorazione si impegnano a redigere e ad esporre quotidianamente la c.d. "carta dei tagli" di bue o di manzo del Consorzio disponibili

nell'ambito del menù proposto alla clientela e comunicano, con congruo preavviso, al Consorzio l'organizzazione e l'attuazione di "serate a tema" e/o eventi simili nel corso dei quali verrà proposta al consumo della clientela carne di bue e/o di manzo del Consorzio (riportato da vecchio modulo di domanda sul contratto di licenza)

c) Il marchio non può essere utilizzato in alcun altro modo, ed è pertanto escluso anche qualsiasi utilizzo, diretto o per mezzo di terzi, su imballaggi, contenitori, carta da confezioni, accessori, altri prodotti alimentari o altro ancora, se non preventivamente approvati in forma scritta dal Consorzio (è il caso, a puro titolo di esempio, del lancio promozionale di una bottiglia di acqua minerale su cui il produttore voglia inserire in etichetta il logo del Consorzio, il quale deve appunto approvare preventivamente tale modalità a seguito di specifica richiesta).

3.Obblighi dei soci sostenitori

a) L'impresa alimentare dichiara di avere esaminato e di avere piena conoscenza dello Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consorzio e del relativo Disciplinare di produzione che s'impegna a rispettare attenendosi alle disposizioni in essi contenute e di approvare in ogni sua parte.

b) L'impresa alimentare consente ai tecnici del Consorzio e/o agli ispettori dell'organismo indipendente di controllo di accedere ai locali di vendita, ai locali di stoccaggio ed ai locali di preparazione delle carni, per effettuare gli accertamenti previsti dal Regolamento di Funzionamento e relativo Disciplinare di Produzione.

c) L'impresa alimentare s'impegna a comunicare immediatamente al Consorzio l'esistenza di provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura che fossero eventualmente deliberati nei suoi confronti dalle competenti autorità.

d) L'impresa alimentare, intendendo ai fini di questo punto esclusivamente le imprese alimentari che commercializzano la carne senza trasformarla in altro prodotto alimentare (pertanto definibili con l'appellativo di macellerie), si impegna a commercializzare in esclusiva per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre, limitatamente alle categorie bue e manzo, la carne proveniente dai capi iscritti e certificati da codesto Consorzio per tutta la durata del vincolo consortile ossia per il periodo in cui si è in regola con le quote associative. Tali imprese

e) L'impresa alimentare si impegna ad acquistare un **quantitativo**:

- **almeno pari ad un capo di bue o manzo** scelto fra i capi iscritti e certificati dal Consorzio;
- nel caso di impresa alimentare di dimensioni ridotte (piccole gastronomie, ristoranti, ecc...), in base a quanto concordato tra l'impresa ed il Consorzio, almeno pari ai volumi di carne utilizzati e dimostrabili dalla medesima nei due anni precedenti e non inferiore ad una mezzena (**corrispondente a circa 300 kg**) di bue o manzo iscritti e certificati dal Consorzio), anche attraverso l'approvvigionamento di tali quantità dalle macellerie associate al Consorzio.

f) per maggiore trasparenza il Consorzio pubblicherà immagini e video dei capi iscritti e certificati entro il 31 ottobre di ciascun anno sul proprio sito internet, aggiornandolo di volta in volta in base alla comunicazione di eventuali capi già venduti.

4. Durata della licenza d'uso, facoltà di recesso, clausola risolutiva espressa, sanzioni

a) La durata del presente contratto è stabilito dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

b) Alla data del 31 dicembre dell'anno in corso cesserà ogni effetto del contratto senza possibilità di rinnovo automatico del medesimo.

c) Le parti convengono che il pagamento effettuato dall'impresa alimentare del corrispettivo per la licenza d'uso per l'anno di riferimento, è la quota di adesione al Consorzio nel rispetto dei termini fissati dallo Statuto e secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, costituirà fatto concludente in virtù del quale il contratto s'intende rinnovato per la durata di un anno, e che con la suddetta medesima modalità il contratto potrà essere rinnovato alle successive scadenze annuali.

d) Il Consorzio può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi.

e) Oltre ai casi previsti dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consorzio, determinano la risoluzione del contratto senza la necessità di alcun preavviso i seguenti inadempimenti dall'impresa alimentare:

- mancato pagamento delle sanzioni

- mancato pagamento, entro trenta giorni del corrispettivo previsto.
- accertamento dell'esistenza nei confronti dell'impresa alimentare di provvedimenti sanzionatori delle autorità competenti tali da ledere l'immagine del Consorzio, secondo l'insindacabile giudizio di quest'ultimo.

f) L'impresa alimentare può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi.

g) Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, scritta o verbale, intercorsa eventualmente in precedenza tra le parti sull'argomento.

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per la licenza d'uso di cui al punto 1 a), con le modalità previste nel presente contratto, è di euro **60,00 annuali per macellerie, 110,00€ annuali per ristoranti e 50,00€ per altre tipologie di impresa alimentare di piccola dimensione**, che l'impresa alimentare deve versare entro trenta giorni.

6. Modifiche del Disciplinare di Etichettatura

Fermo restando l'obbligo dell'impresa alimentare di ottemperare ed adeguarsi ad ogni modifica normativa relativa all'attività svolta, il Consorzio si riserva la facoltà di modificare il Regolamento di Funzionamento del Consorzio impegnandosi a comunicare le modifiche all'impresa alimentare, il quale sarà vincolato al rispetto, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, del nuovo Regolamento

L'impresa alimentare che esercita la facoltà di recesso in conseguenza delle modifiche del Regolamento non ha diritto alla restituzione di alcuna quota versata.

7. Modalità del recesso

In tutte le ipotesi previste dal presente contratto, il recesso deve essere comunicato all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata a.r. o p.e.c., e la data in cui si considera esercitata la facoltà di recesso è quella del ricevimento della lettera raccomandata o della p.e.c..

8. Approvazione specifica di condizioni

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'impresa alimentare, tramite il pagamento della quota consortile (vedi punto 4 comma c), dichiara inoltre di avere esaminato e di approvare specificamente il punto 4 lettera d) che prevede la facoltà di recesso del Consorzio.

Per il Consorzio di tutela del Bue Grasso di
Carrù
Il Presidente e legale rappresentante



Per l'impresa alimentare

Approvazione mediante pagamento
corrispettivo licenza d'uso
(vedi punto 4 comma c)

(per esteso e leggibile)

(per esteso e leggibile)

Luogo e data _____